



AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO

(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA

Vista la DGR n. 565 del 18 dicembre 2021 (Burc n. 19 del 24 Gennaio 2022) Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del “caregiver” familiare per gli anni 2018 – 2019 e 2020. Decreto Ministeriale 27 ottobre 2020 – Presa d’atto delle “Linee di indirizzo Regionali” ed approvazione riparto tra gli ambiti territoriali sociali regionali;

Visto l’Allegato alla Deliberazione n. 565/2021 - Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare ai sensi del decreto del 27 ottobre 2020 (Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per gli anni 2018-2019-2020);

Visto il riparto delle risorse tra i Comuni capofila degli ambiti territoriali della Calabria che assegna all’Ambito Territoriale n. 2 la somma di euro 83.323,40;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020" all'art. 1, comma 255, definisce la figura del caregiver familiare:

”Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”

Vista la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali approvata in conferenza dei sindaci in data 12/11/2020;

Vista la Conferenza dei Sindaci del 23/02/2022, giusto verbale in pari data, con il quale si è proceduto a rinviare l’approvazione dell’avviso pubblico, procrastinando la sua approvazione ad una data successiva del 24/05/2022, nel corso del quale si è proceduto ad approvare l’avviso pubblico per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza

Vista la Determinazione n. 299 del 25/05/2022 che ha approvato la bozza dell’avviso in oggetto;

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all'assistenza

domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso, centrato sulla persona e sui familiari.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017 sopra citata, dando priorità agli interventi nei confronti di:

- 1) **Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016: "*Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:*

a	Persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala <i>Glasgow Coma Scale (GCS)</i> ≤ 10 ;
b	Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c	Persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala <i>Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)</i> ≥ 4 ;
d	Persone con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala <i>ASIA Impairment Scale (AIS)</i> di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e	Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo: S1 ai 4 arti alla scala <i>Medical Research Council (MRC)</i> , o con punteggio alla <i>Expanded Disability Status Scale (EDSS)</i> 2: 9, o in stadio 5 di <i>Hoehn e Yahr mod</i> ;
f	Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g	Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h	Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala <i>Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)</i> ≤ 8 ;
i	Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

- 2) **caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali**, comprovata da idonea documentazione;
- 3) **presenza programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione** e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Art. 3 – Tipologia di interventi e requisiti di ammissibilità

Possono presentare la domanda per l'accesso al "budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" della persona con disabilità e non autosufficienza i caregiver familiari che, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR (638/2018) "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.

Fermo restando le priorità indicate al successivo articolo 4, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

2) Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali

Il mancato accesso alle strutture residenziali dovrà essere comprovato dalla UVMD o UVM che ha in carico la persona con disabilità o non autosufficiente.

3) Caregiver di coloro che sono assoggettati a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

Requisiti di ammissibilità del caregiver:

- a) caregiver di persone di cui ai punti 1, 2 e 3 che al momento della domanda siano in vita e residenti in Calabria;
- b) caregiver residente in uno dei Comuni che afferiscono all'ATS;
- c) caregiver familiare con rapporto di parentela entro il terzo grado di persona che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- d) possedere una delle seguenti cittadinanze:
 - italiana;
 - comunitaria;
 - di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;

- e) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;
- f) avere acquisito il consenso della persona che si assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore;
- g) prestare attività di assistenza continua, svolta presso l'abitazione della persona assistita.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

L'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Art. 4 - Criteri per l'accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

Le domande risultate ammissibili, per una delle tipologie indicate al precedente art. 3, saranno sottoposte a valutazione tecnica finalizzata all'attribuzione di un punteggio sulla base dei sotto riportati criteri di priorità. La griglia di valutazione è così articolata:

Criterio 1 - ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE (come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza)

Indicatore di attribuzione del punteggio	PUNTI
<i>ISEE ≤ 5.000,99 euro</i>	30
<i>ISEE da 5001,00 a 15.000,99</i>	20
<i>ISEE da 15.001,00 a 30.000,00</i>	10
<i>ISEE ≥ da 30.000,01</i>	0

Criterio 2 - CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE - (il punteggio sarà assegnato alla situazione prevalente)

Indicatore di attribuzione del punteggio	PUNTI
<i>nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito</i>	30
<i>nucleo familiare composto esclusivamente da caregiver familiare e dal disabile gravissimo NA</i>	30
<i>nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dal disabile gravissimo assistito</i>	20
<i>nucleo familiare con almeno una persona anziana (=>65 anni) diverso dal disabile gravissimo assistito</i>	10

In presenza di una dotazione finanziaria limitata e, a fronte di una platea potenziale di richiedenti particolarmente ampia, stante il numero di persone con gravissima disabilità emersa a seguito della gestione delle misure ad esse specificamente rivolte, si rende necessario declinare ulteriori criteri di priorità che rendano oggettiva la selezione dei richiedenti la misura.

La ratio degli ulteriori criteri di priorità relative alle tre tipologie di interventi indicati al precedente art. 3 è, pertanto, quella di individuare, tra le domande che abbiano superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, i casi che si trovino in contesti più fragili in quanto

esposti al disagio sociale, a precarie condizioni di lavoro, a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

Criteria 3 - SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipologia d'intervento	Criteri di priorità	Punti
Caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016	caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse	4
	caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;	3
	caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali nucleo familiare composto da un solo genitore);	1
Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali	caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali ad esempio il contributo previsto dall'avviso per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime;	3
	caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali composti da un solo genitore);	1
Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita	caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di noi;	3
	caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.	1

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine di punteggio decrescente e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'I.S.E.E. più basso; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al caregiver con età anagrafica minore.

Art. 5 - Contributo economico

A seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte della équipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivato a favore del caregiver familiare, quando presente, l'erogazione di **un contributo economico mensile di € 400,00**.

Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma aggiuntivi e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e sono compatibili con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno.

Il contributo sarà riconosciuto al beneficiario per un massimo di 12 mesi. In ogni caso in presenza di altri contributi, la somma di euro 400,00 può essere ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi percepiti pari a euro 1.200,00 mensili (*esempio: nel caso di altri contributi percepiti pari a € 1.000,00, l'assegno di cura riconoscibile sarà di € 200,00*). Tale tetto è ridotto ad € 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un assegno di cura finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima.

Nel caso di insufficienza per l'ultimo caregiver in graduatoria l'importo verrà riconosciuto per la somma disponibile.

Il contributo economico è da intendersi nei termini di **assegno di cura** poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume in proprio l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente.

Il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e la sua erogazione è altresì subordinata alla presentazione di dichiarazione, da parte del caregiver relativamente alla attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda redatta secondo l'allegato A, potrà essere scaricata dal sito www.comune.rosarno.rc.it.

Le domande debitamente compilate, dovranno pervenire entro il **30/06/2022**:

In modalità cartacea	- all'Ufficio Protocollo del Comune di Rosarno - Viale della Pace s.n.c.; - agli Uffici Protocollo dei Comuni dell'ATS n. 2 (a seguito dell'acquisizione sarà cura del Comune la trasmissione all'Ufficio di Piano);
In modalità telematica	esclusivamente da PEC all'indirizzo di posta elettronica comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it dovendo riportare come oggetto: "Nome e cognome del caregiver – Domanda Contributo per Caregiver".

L'ATS non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'Allegato A compilato in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/200 a cui andranno allegate:

1. certificazione ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi;
2. copia di un valido documento di identità del richiedente e dell'assistito (se minorenne copia del documento, in corso di validità, dell'esercente la potestà genitoriale);

3. certificazione medico legale (L. 104/92 art. 3, co. 3), redatta dalla Commissione di accertamento Handicap che definisce la gravità della condizione e certifica la condizione di disabilità e di non autosufficienza;
4. certificazione medica attestante la disabilità gravissima, con condizione di dipendenza vitale da macchine e/o persone con necessità di assistenza certificata da struttura pubblica o dal medico di famiglia;
5. ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.

Per la valutazione ai fini dell'accesso l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di I.S.E.E. calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all'automatica archiviazione della domanda.

Art. 7 - Esclusioni

Il contributo economico è incompatibile con:

- con altri interventi monetari erogati dagli ambiti in favore delle disabilità.

Pertanto, occorre non essere beneficiario di interventi monetari correlati a:

- progetti di "Vita Indipendente";
- progetti "Dopo di Noi";
- non essere caregiver di persone disabili assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, socio sanitarie ed assistenziali.

Saranno escluse le domande:

- che verranno presentate oltre il termine scadenza previsto nel presente avviso;
- che risulteranno incomplete della documentazione richiesta;
- con modelli I.S.E.E. con difformità e/o omissioni;
- incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci verranno automaticamente archiviate.

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda potrà essere sottoposta a verifiche e controlli delle autorità competenti.

Art. 8 - Ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione delle graduatorie

Ai sensi della L.R. 23/2003 e alla Legge 328/2000 e al D.M. del 26 settembre 2016, la presa in carico della persona in situazione di disabilità è realizzata all'interno delle prestazioni socio-sanitarie integrate.

Si accede al contributo mediante la presa in carico e valutazione (o, se necessario, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali, degli ambiti territoriali.

Le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente valutate dall'equipe, nonché il livello di carico assistenziale/stress del Caregiver familiare, definisce il Progetto di Assistenza Personalizzato per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità, e tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri definiti nel presente Avviso, può assegnare un contributo di cura per il sostegno al ruolo del caregiver, quando presente e avente le caratteristiche relative al target di riferimento per l'accesso al presente Fondo.

Gli organi deputati alla presa in carico dentro le prestazioni socio-sanitarie integrate (Ufficio di Paino, PUA, ASP) disporranno un'unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base dei criteri di cui al presente Avviso.

La graduatoria sarà approvata con atto determinativo da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano entro 31.07.2022 e sarà trasmessa alla Regione Calabria.

Il contributo verrà erogato, a seguito dell'invio delle risorse da parte della Regione Calabria, partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'I.S.E.E. più basso; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al caregiver con età anagrafica minore.

Art. 9 - Informazioni sul procedimento.

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è il L'ufficio di Piano della gestione Associata dell'ATS. La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosa Angela Galluccio.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Rosarno in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Rosarno in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Palmi, in via esclusiva.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati:

- Domanda (Allegato A)

La Responsabile dell'Ufficio

F.to Dott.ssa Rosa Angela Galluccio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. n°39/93)